

Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Rimini

All'III.mo Sig. Presidente della Provincia di Rimini

All'Egr. Sig. Assessore all'Attività Venatoria della Provincia di Rimini

Alle Associazioni Venatorie Provinciali di Rimini

In riferimento ad articoli e prese di posizione che nelle ultime settimane sono apparse su varie fonti di informazione, relative alla "caccia autorizzata alla volpe", imputata come l'attività nel corso della quale si sarebbe verificato lo spiacevole episodio della gatta Sandy di Gemmano e per la quale si è aperta una petizione per l'abolire la stessa, si rende necessario fare qualche precisazione.

Senza entrare nel merito dell'episodio accaduto e verso il quale gli Ambiti Territoriali di Caccia RN1 e RN2 esprimono la propria solidarietà alle persone ed alla comunità tutta per il dramma vissuto, episodio su cui certamente gli organi competenti sapranno far luce e individuare le responsabilità, si vorrebbe fare maggior chiarezza sull'attività verso cui si fa con molta enfasi riferimento.

Innanzitutto, anche per inquadrare queste attività nell'ambito delle normative vigenti, occorre fare un corretto utilizzo dei termini.

Quando si parla di "caccia autorizzata alla volpe" o più semplicemente di "caccia alla volpe" si fa riferimento all'attività venatoria, prevista dalla L.N. 157/92, che ha come oggetto il prelievo della Volpe (specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio), secondo le modalità e gli orari previsti dal calendario venatorio provinciale. In questo caso si tratta di un'attività diurna (e non notturna), organizzata, cioè praticata dal cacciatore in squadre autorizzate con l'ausilio di cani addestrati e ben regolamentata nella sua esecuzione. È chiaro che questo tipo di attività di caccia risulta estraneo al fatto in questione.

Dunque per definire correttamente l'attività chiamata in causa e balzata agli onori della cronaca, il termine corretto è "Attività di controllo alla volpe", che non è dal punto di vista delle norme un tipo di attività venatoria, per cui non è assimilabile e nulla centra con la caccia, ma risponde ad altri requisiti di legge.

Infatti il cosiddetto controllo della fauna selvatica è una prerogativa che sempre la L.N. 157/92, all'Art. 19 delega alle Regioni (vedi Art. 16 L.R. 8/94) e alle Provincie per perseguire finalità di pubblico interesse.

Esso dispone che tale controllo deve essere praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e solo successivamente, verificata dall'ISPRA l'inefficacia degli stessi, la Provincia può attivare i piani di controllo.

Nella prassi gestionale i metodi ecologici applicabili per il contenimento della Volpe sono in realtà messi in atto nelle consuete pratiche di gestione faunistica, attuate tuttora dalla Provincia di Rimini e dagli Ambiti Territoriali di Caccia.

Alcuni esempi dell'applicazione di questi metodi sono per esempio la riduzione progressiva delle immissioni di selvaggina di allevamento, il miglioramento e la creazione di habitat idonei alla riproduzione e al rifugio per la fauna, l'esecuzione di sfalci e trebbiature eco-compatibili, la verifica e l'eventuale bonifica dei siti adibiti a discarica o di fonti locali di cibo, la fornitura e la messa in opera di mezzi di prevenzione come recinzioni fisse anti volpe o recinti elettrificati a disposizione degli allevamenti di bassa corte.

Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia di Rimini

Poiché tali metodi ecologici nella prassi gestionale sono da tanti anni ormai utilizzati e nonostante l'applicazione degli stessi si registra ogni anno una forte presenza sul territorio della Volpe (monitorata da un efficace attività di censimento delle tane e censimento notturno con fari attuato dalla Provincia e dagli ATC), superiore alle densità obiettivo previste dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, l'ISPRA verifica l'inefficacia degli stessi e autorizza la Provincia ad attuare il Piano di Controllo, solitamente con validità poliennale.

Gli interventi disposti dal piano hanno come obiettivo quello di tutelare la riproduzione naturale della fauna selvatica nelle aree in cui non è consentita l'attività venatoria e prevenire o limitare i danni causati dalla Volpe agli animali di bassa corte nelle aziende agricole.

Tali obiettivi concorrono a mantenere gli equilibri faunistici e a tutelare le esigenze di coesistenza con le attività dell'uomo. Animali generalisti e opportunisti come la Volpe, che non hanno predatori né seri competitori e sono estremamente adattabili agli ambienti antropizzati, sono in grado di moltiplicarsi con facilità, predando piccola selvaggina, animali da cortile e da allevamento domestico, diffondendosi sul territorio senza alcuna selezione naturale.

Inoltre ulteriori finalità di questi piani sono la salvaguardia delle infrastrutture come gli argini dei corsi d'acqua e i terrapieni stradali o ferroviari, nei quali la Volpe può scavare le proprie tane compromettendone la stabilità e in ultimo, non per ordine di importanza, prevenire l'insorgenza sul territorio di patologie di cui la Volpe è portatrice (rabbia, scabbia, trichinosi).

L'attività di controllo della Volpe non è caccia, quindi possono essere derogate tutte le disposizioni previste per lo svolgimento dell'attività venatoria in termini di tempi, orari (ecco perché i piani possono essere fatti anche nelle ore notturne) e mezzi di caccia, purché siano espressamente autorizzate nel Piano di controllo Provinciale.

Questo non significa che possono essere fatti ovunque, infatti il Piano Provinciale prevede che possano essere attuati negli ambiti protetti e nelle zone di riproduzione della fauna selvatica: zone ripopolamento e cattura, zone di rifugio, centri privati di produzione fauna e aree di rispetto.

Per quanto riguarda invece gli operatori incaricati a svolgere questo tipo di attività essi non sono cacciatori, ma personale del Corpo di Polizia provinciale che può avvalersi anche di personale volontario (Coadiutori), cioè operatori muniti di licenza di porto di fucile, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica e allo svolgimento di questo tipo di attività.

Ovviamente durante lo svolgimento di queste attività tutti gli operatori devono seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle armi da fuoco o degli altri strumenti consentiti.

Nella speranza di aver fatto chiarezza sulle modalità e lo svolgimento di questo tipo di attività per la quale si è richiesta l'immediata interruzione, è nostra intenzione sottolineare l'importanza della stessa per la gestione di questa specie (la Volpe) opportunistica e generalista, nel mantenere gli equilibri faunistici e la coesistenza con le attività antropiche.

Inoltre siamo disponibili al confronto affinché vi sia sempre la massima cooperazione tra i vari soggetti coinvolti: agricoltori, ambientalisti e mondo venatorio.

Michele Grassi

Presidente A.T.C. RN1

Albano Fabbri

Presidente A.T.C. RN2